

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005898/2020  
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

**Laura Ferrara (NI)**

Oggetto: Libera prestazione dei servizi di guardia giurata

Il principio di libera prestazione dei servizi e delle attività economiche è uno dei pilastri su cui è basata la costruzione del mercato comune europeo.

La libertà di prestazione di servizi implica il diritto del cittadino di uno Stato membro di circolare e soggiornare liberamente nell'area comunitaria, accedendo ed esercitando un'attività economica.

Nello specifico, per quanto riguarda la possibilità di svolgere l'attività di guardia giurata in forma di lavoratore autonomo, la stessa, inizialmente ostacolata in Italia, veniva riconosciuta come legittima con il giudicato del TAR Emilia Romagna e del Consiglio di Stato che chiarivano come la normativa italiana di settore: "non appare contenere alcuna ragione ostativa al rilascio di un'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione".

Altresì, in linea con il principio della libera prestazione dei servizi, la CGUE aveva già precedentemente statuito nelle cause C-283/99 e C-465/05.

Tuttavia, la recente legge n.126/2020 introduce la necessità del requisito "dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato" quale elemento necessario ad ottenere la nomina a guardia giurata ed a consentirne l'esercizio della professione.

Tanto premesso può la Commissione far sapere:

1. come intende intervenire nella suddetta fattispecie;
2. come intende armonizzare normativamente tale settore;
3. se ritiene la recente normativa italiana contrastante col principio comunitario della libertà di prestazione dei servizi.